

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

(testo definitivo approvato, con emendamenti, con
delibera di Consiglio Comunale del 28/11/2002 n. 27)

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina gli acquisti in economia di beni e servizi, da parte dell'Ente, entro i limiti di cui al DPR n.384 del 20/8/2001, recante il *Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia*² e successive modifiche ed integrazioni, in prosieguo indicato anche come "Legge sugli acquisti in economia".

Per l'esecuzione dei lavori in economia resta fermo quanto disposto dalla disciplina stabilita dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di lavori pubblici ed, in particolare, dal D.P.R. n. 554 del 21/12/1999, nonché da eventuali Regolamenti comunali in materia.

Art. 2. ESCLUSIONE DELLE PROCEDURE PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA

Qualora l'importo della fornitura, benchè nei limiti economici fissati dal presente regolamento, o le caratteristiche del bene da acquistare o del servizio da acquisire suggeriscano il ricorso a diverse procedure di evidenza pubblica, la Giunta Comunale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, con proprio atto di indirizzo agli Uffici, dispone il ricorso a gara pubblica o ad altra diversa procedura di individuazione del contraente.

Art. 3. PRINCIPIO DI ALTERNANZA

Nell'invitare le Ditte fornitrici si dovrà rispettare il principio della alternanza e/o della rotazione delle stesse.

Art. 4. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'amministrazione opera a mezzo di propri Responsabili di Servizio o d'Area, individuati nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di organizzazione dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio o dell'Area redige gli atti per affidare il cottimo fiduciario, cura l'assunzione degli impegni di spesa, autorizza eventuali prestazioni complementari, acquisisce il verbale di collaudo del bene o l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, procede alla liquidazione della spesa nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura di acquisto.

² DPR n.384 del 20/8/2001, recante il *Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia*

Art.3 Limiti di applicazione

1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. È fatto salvo, per il settore della difesa, quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.